

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta:

« Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia » **(1680)** (*D'iniziativa dei senatori Brosio ed altri*);

« Proroga, con modifiche, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia » **(2310)** (*D'iniziativa dei senatori Bacicchi ed altri*):

« Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia » **(2369)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

**approvazione del disegno di legge n. 2369, con assorbimento dei disegni di legge numeri 1680 e 2310:**

PRESIDENTE . . . Pag. 1431, 1432, 1436 e *passim*  
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* 1431, 1436  
BACICCHI . . . . . 1435

BERGAMASCO . . . . . Pag. 1436  
LEPRE . . . . . 1432  
MARTINA . . . . . 1432  
PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1435, 1436

##### Discussione e approvazione:

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » **(1867-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 1430  
ABIS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 1430  
MARANGONI . . . . . 1430  
RICCI, *relatore alla Commissione* . . . . 1430

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato** » (1867-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**R I C C I, relatore alla Commissione.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, venne approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 febbraio 1975 e modificato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre scorso. Esso si compone di due articoli, col primo dei quali vengono aggiunti due nuovi articoli — il 16-bis e il 16-ter — al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Al quarto comma dell'articolo 16-bis era previsto che per le spese di copia, stampa, carta bollata nonché di registrazione dei contratti stipulati con la Pubblica amministrazione si dovesse applicare un aumento del 10 per cento per spese generali. L'introduzione di questo ulteriore onere a carico dei contraenti con l'Amministrazione determinò qualche perplessità già nella nostra Commissione, che però approvò il testo così come era stato presentato dal Governo. La Camera dei deputati, che ha avuto gli stessi dubbi, ha ritenuto che fosse eccessivamente onerosa l'introduzione della nuova spesa a ca-

rico degli stipulanti i contratti ed ha deciso quindi di sopprimere le parole « aumentati del 10 per cento per spese generali ». Tutto il resto dell'articolo rimane invece invariato.

Un'altra modifica è stata apportata all'articolo 2 del disegno di legge, là dove era previsto che le nuove disposizioni entrassero in vigore dall'esercizio finanziario 1975. Poichè questo sta per concludersi, la VI Commissione della Camera ha spostato la data al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Delle due modifiche — una di chiarimento e l'altra che serve ad eliminare talune perplessità insorte sia in questa Commissione che nell'altro ramo del Parlamento — sollecito l'approvazione nel testo trasmessoci.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A R A N G O N I.** Il nostro Gruppo già si dichiarò favorevole al disegno di legge in occasione della precedente discussione. Esso torna ora dalla Camera dei deputati con la soppressione, all'articolo 1, delle parole « aumentati del 10 per cento per spese generali » ed una modifica all'articolo 2 riguardante la data dell'entrata in vigore. Mi pare che il primo emendamento migliori il testo e colga le perplessità che furono già espresse in questa Commissione. Il Gruppo comunista si dichiara pertanto d'accordo e preannuncia il proprio voto favorevole.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**A B I S, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo ha accolto le modificazioni proposte alla Camera dei deputati, rendendosi conto che era difficile poter aumentare di un ulteriore 10 per cento gli importi delle spese in parola ipotizzando in esso spese generali dell'Amministrazione pubblica.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo ora all'esame delle singole modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

All'articolo 1 è stato modificato soltanto il quarto comma dell'articolo 16-*bis* aggiunto al regio decreto n. 2440 del 1923.

Ne do lettura:

« Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle Amministrazioni o Aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 2 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione congiunta dei disegni di legge:**

« **Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia** » (1680), d'iniziativa dei senatori Brosio ed altri;

« **Proroga, con modifiche, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia** » (2310), d'iniziativa dei senatori Bacicchi ed altri;

« **Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia** » (2369) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

**approvazione del disegno di legge n. 2369, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1680 e 2310**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati; « Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia », d'iniziativa dei senatori Brosio, Bergamasco e Robba, e « Proroga, con modifiche, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia », d'iniziativa dei senatori Bacicchi, Sema, Li Vigni, Borsari e Marangoni.

Data l'identità della materia, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa governativa sottoposto al nostro esame è integrativo e sostitutivo dell'altro provvedimento di proroga che approvammo circa un anno fa per la situazione del territorio della zona franca di Gorizia. Come

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

i colleghi ricorderanno, in quell'occasione il Ministro delle finanze prese l'impegno di mettere allo studio e presentare entro l'anno un provvedimento definitivo più consono al fine che ci si prefiggeva: vale a dire l'istituzione di un regime agevolativo per una zona che era rimasta decurtata nel suo territorio dalla sistemazione dei confini con il vicino Stato della Jugoslavia e che, pertanto, aveva bisogno di trovare un suo *hinterland* ed una sua possibilità di sviluppo attraverso agevolazioni che lo Stato italiano aveva riconosciuto legittime e che dovevano essere non solo mantenute, ma meglio articolate.

Il disegno di legge n. 2369, che avrà una durata decennale, oltre alle precedenti agevolazioni ne prevede altre, che saranno gestite e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, ed anche da una commissione che comprende rappresentanti delle amministrazioni comunali e della stessa amministrazione provinciale di Gorizia. A questa commissione spetta il compito non solo di svolgere il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie di cui alle annesse tabelle, ma anche di promuovere iniziative atte a creare *motu proprio* uno sviluppo della zona goriziana: così come vi saranno possibilità sul piano economico di entrate straordinarie, dovute ad una specie di soprattassa di carattere puramente locale.

Questo complesso di norme è già stato esaminato dalla Camera dei deputati e viene ora sottoposto alla nostra Commissione con un'articolazione abbastanza appropriata. Come ho già accennato, tali norme correggono le precedenti agevolazioni e riguardano in particolare le nuove imprese artigiane e la piccola e media industria, creando le condizioni per un autonomo sviluppo economico della zona. Ritengo pertanto che il disegno di legge debba essere approvato per dare la possibilità a Gorizia e al comune di Savogna d'Isonzo di inserirsi nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed avere quello sviluppo autonomo senza il quale questo territorio rimarrebbe depresso e tagliato fuori dallo sviluppo generale del paese.

Con l'approvazione del disegno di legge di iniziativa del Governo, dovranno evidente-

mente ritenersi assorbiti gli altri due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che sono di analogo contenuto.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**L E P R E .** Senza ripetere le motivazioni già espresse alla Camera dei deputati dal mio collega di partito Colucci, che faccio mie nella loro interezza, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano al disegno di legge n. 2369. A nostro avviso, il momento qualificante del provvedimento è l'affidamento dell'amministrazione della zona franca alla gestione o, per lo meno, alla cogestione degli enti locali.

Vi sono tuttavia nella Regione — e ne parleranno certamente i senatori Martina e Bacicchi, i quali, vivendo nella zona, meglio ne conoscono i problemi ed hanno presentato anche delle iniziative di legge al riguardo — talune preoccupazioni da parte degli operatori economici e delle stesse camere di commercio dell'alto Friuli, una zona depressa quanto e, sotto certi profili, forse ancor più di quella di Gorizia. In particolare la preoccupazione che queste incentivazioni, maggiorate attraverso il provvedimento in esame, finiscano per risucchiare le iniziative produttive: certi trasferimenti già da tempo avvenuti ne sono una conferma.

Però il sistema nuovo, equo, che si è adottato, quello dei prelievi, mi pare potrebbe attuire questa preoccupazione. Nel senso che l'impiego di questi realizzi non è che giocherà soltanto a vantaggio della provincia isontina e della città di Gorizia, ma a vantaggio di tutta la Regione, in opere pubbliche di socialità, di intervento. Ecco, mi pare che questa preoccupazione degli operatori economici possa essere in parte smussata; ed è in questa visuale che riconfermo, a nome del Gruppo del Partito socialista, il voto favorevole al provvedimento.

**M A R T I N A .** Il disegno di legge che abbiamo all'esame rappresenta un fatto importantissimo per l'economia della provincia di Gorizia e, di conseguenza, della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pur rinviando gran-

parte delle considerazioni a quanto è stato detto alla Camera dei deputati, mi sento in dovere, essendo senatore del collegio di Gorizia, di dover dare personalmente atto al Governo di aver predisposto un disegno di legge che contiene delle sostanziali novità in confronto di precedenti provvedimenti in materia. Il nuovo Ministro delle finanze, onorevole Visentini, in questa aula nel dicembre del 1974, in occasione dell'approvazione della leggina di proroga del regime agevolativo della zona di Gorizia da me presentata, richiedendo una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1833 recante « Proroga del regime agevolativo per la zona di Gorizia », assicurava l'intendimento del Governo di varare al più presto in materia una speciale normativa, che affermava essere già in avanzata fase di elaborazione. Giustamente il Governo, tenendo conto della sempre particolare situazione economica di questa zona di confine, influenzata dalla situazione economica e monetaria dello Stato confinante, fin dalla proroga del 1965 — l'ultima che abbia avuto un significato perchè prevedeva sette anni di durata, tempo a mio avviso costituente il minimo necessario per una programmazione in relazione ai nuovi insediamenti industriali che legittimamente si aspettavano — dichiarava l'esigenza di studiare un nuovo provvedimento per adeguarlo alla mutata situazione economica ed al continuo svuotamento dell'efficacia dei provvedimenti precedenti a seguito della liberalizzazione intervenuta nel Mercato comune europeo; liberalizzazione che, riducendo progressivamente il valore della franchigia su molti contingenti previsti dalla legge istitutiva della zona franca, modificava sostanzialmente il provvedimento riducendone progressivamente l'efficacia. Si arrivò così alla scadenza della legge del dicembre 1973 senza che il Governo riuscisse a presentare un disegno di legge formulato secondo le nuove esigenze; questo anche per la coincidenza della scadenza del provvedimento con lunghe crisi di Governo e conseguenti cambiamenti dei responsabili dei Dicasteri finanziari, costretti quindi a riprendere quasi sempre da zero il problema per le diverse impostazioni legate ai perso-

nali convincimenti dei titolari dei Dicasteri stessi. Pertanto, nel 1973, fu giocoforza ottenere una proroga di un anno per non fare scadere il provvedimento in assenza di altro sostitutivo. Lo stesso Governo allora presentò un disegno di legge in tal senso. Alla fine dell'anno di proroga, nel dicembre 1974, in presenza di una nuova crisi di Governo, che come tutti i colleghi senatori ricordano si risolse nel dicembre avanzato, fu necessario ancora presentare un disegno di legge per una ulteriore proroga di un anno. Grazie alla sensibilità del Parlamento per la situazione di Gorizia — alla ricerca, fin dal dopoguerra, di un possibile quanto ormai indilazionabile decollo della propria economia — si ottenne quest'altro anno di proroga e si rese così possibile lo studio e la presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 2369, al nostro esame.

Questo disegno di legge contiene delle notevoli modifiche e nuovi punti altamente qualificanti rispetto al precedente provvedimento agevolativo che, come già accennato, ha perso parte della sua efficacia. Le innovazioni del presente disegno di legge si possono sostanzialmente ricercare nei seguenti punti: revisione qualitativa e quantitativa dei contingenti previsti dalle tabelle allegato A e B per il commercio e l'industria; mobilità di questi contingenti previsti dalle voci di cui alle tabelle allegate; costituzione di un fondo da ottenersi con prelievi da effettuarsi sulle esenzioni dei contingenti della tabella A, cioè dei generi al consumo, nel limite massimo del cinquanta per cento della agevolazione.

Un'ultimo punto, altrettanto qualificante: il disegno di legge prevede un nuovo organo di gestione più rispondente alle esigenze di programmazione e di controllo degli enti locali interessati.

Per quanto riguarda le variazioni qualitative e quantitative, si è voluto adattare i contingenti alle necessità locali. I contingenti in parola, sostanzialmente, sono raggruppati in due categorie: gli alimentari ed i petroliferi. In passato, con questi contingenti alimentari e petroliferi si volle salvare la rete commerciale. La città nel dopoguerra si trovò improvvisamente con una rete

commerciale esuberante: avendo Gorizia perduto circa l'85-90 per cento del suo territorio, la struttura commerciale preesistente era al di sopra delle reali necessità. Quindi il provvedimento del dicembre 1948 voleva appunto mantenere, per non creare ulteriori difficoltà economiche, una struttura che in quel momento non si sapeva come sostituire con altre attività. Oggi, in una situazione completamente nuova la struttura commerciale in assenza di provvedimenti di sostegno si troverebbe nuovamente in crisi per la forte concorrenza del mercato jugoslavo, soprattutto per i generi di prima necessità, che induce i cittadini della provincia di Gorizia a recarsi in Jugoslavia per gli acquisti di molti generi alimentari. Ciò comporta un ulteriore depauperamento dell'economia della città di Gorizia. Inoltre con il provvedimento in esame si vuole anche frenare una certa emorragia di valuta verso lo Stato vicino. Non si vuole con questo impedire lo scambio di prodotti al confine, ma si vuole solo realizzare un'equilibrato mercato. Non dimentichiamo ad esempio che molte persone vanno in territorio jugoslavo confinante per acquistare benzina perchè il prezzo è favorevolissimo, e nel contempo approfittano per acquistare tanti altri prodotti.

Nel provvedimento in esame sono state cancellate ben dodici voci di contingenti, altri contingenti sono stati riproposti in misura inferiore a quella precedente. Questo sta a significare che con un sano realismo si è voluto adeguare il provvedimento alle reali esigenze. Inoltre, con le nuove tabelle allegate al disegno di legge governativo, sono previsti alcuni nuovi contingenti che rispondono o alla logica già accennata del mercato jugoslavo o sono relativi a nuove iniziative che si intendono avviare nella zona di Gorizia. Questo vale in modo particolare per la farina di soia e per il mais che si intendono utilizzare per alcune iniziative, forse modeste, ma che possono avere un significato di novità in un settore interessante come l'agricoltura.

Da ultimo, alcune voci preesistenti sono state adeguate soltanto quantitativamente alle effettive esigenze del consumo o dell'utilizzo industriale. La mobilità poi dei contingenti, prevista da un altro articolo del disegno di legge, vuole garantire l'efficacia di

questo provvedimento nel tempo, cioè vuole evitare che si torni a verificare quanto è successo in passato. Con l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari, i provvedimenti di legge susseguitisi dal 1948 ad oggi sono andati svuotandosi e perdendo efficacia, in conseguenza soprattutto dell'abolizione dei dazi doganali. Il nuovo organismo previsto dal disegno di legge per la gestione avrà ora la possibilità, nei limiti della fascia di esenzione totale, di proporre modifiche dei contingenti in maniera da avere sempre dei contingenti che abbiano una certa franchigia e quindi rappresentino un certo interesse per gli operatori economici.

L'altro punto qualificante del nuovo disegno di legge governativo cui voglio fare un accenno, è la prevista costituzione di un fondo per l'incentivazione economica della zona e per la costruzione di infrastrutture. Penso che tale fondo, il quale tra l'altro è alimentato da un'autotassazione, con un diritto di prelievo previsto fino al massimo del 50 per cento della agevolazione sui generi della tabella A (quelli al consumo, non per i contingenti industriali), rappresenti un fatto morale di notevole importanza: costituito con le nostre disponibilità e per nostra volontà, potrà essere utilizzato per alcune incentivazioni (si tratterà di studiare quali sono le migliori a sostegno di un permanente sviluppo economico) e per la realizzazione di infrastrutture che sono assolutamente necessarie per migliorare i rapporti e le relazioni con la vicina Jugoslavia nello spirito anche del recente accordo per la definizione dei confini. Così, ad esempio, sarà possibile dopo una stasi di anni la costruzione, in comune di Gorizia, di un grosso autoporto alle spalle del confine che dovrà costituire il polmone per i traffici e per gli scambi con i paesi dell'Est: autoporto che dovrà essere collegato con la rete autostradale e ferroviaria (il cui traffico ci auguriamo possa avere l'auspicato potenziamento con l'abilitazione per i paesi terzi della stazione delle Ferrovie dello Stato di Gorizia), con il porto di Monfalcone e con gli altri centri produttivi della Regione.

Attraverso questo fondo, in sostanza, noi vogliamo creare le basi di uno sviluppo economico autonomo e permanente, in modo da essere, alla fine dei dieci anni, nelle condi-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

zioni di non dover più chiedere al Parlamento e al Governo ulteriori proroghe del provvedimento stesso.

Come già accennato, un'altra novità è rappresentata dal nuovo organismo previsto per la gestione dei contingenti e del fondo creato con il diritto di prelievo. Mentre finora, trattandosi esclusivamente di gestire i contingenti, la giunta camerale era un organo sufficientemente qualificato per quel tipo di intervento, oggi, prevedendo il disegno di legge l'imposizione del diritto di prelievo e l'utilizzazione del fondo, essa non è più tale. Le decisioni per la costruzione di infrastrutture o per altri interventi vanno infatti inserite in una visuale più ampia che riguarda non solo la provincia ma l'intera Regione: perciò nel nuovo organismo di gestione è prevista la presenza anche di un rappresentante dell'ente Regione. Esso quindi, oltre ad essere più aperto e più rappresentativo delle esigenze degli enti locali interessati, ai quali consente una maggiore partecipazione e quindi un maggior controllo, risponde anche all'esigenza di inquadrare gli interventi a carico del fondo in una visione programmatica provinciale e regionale.

Ho voluto, forse abusando della pazienza dei colleghi senatori, fare riferimento alla situazione reale — che del resto ritengo da tutti sufficientemente conosciuta — per motivare possibilmente nella maniera più precisa le ragioni per cui con tanta insistenza, e da anni, abbiamo voluto questo nuovo provvedimento. Mi auguro che tutti i commissari vogliano capire queste ragioni ed approvare il disegno di legge nella convinzione che gli enti locali e gli altri responsabili pubblici sapranno utilizzare il nuovo strumento in maniera tale da consentire uno sviluppo permanente dell'economia cittadina e provinciale, sì da non dover più ricorrere ad ulteriori proroghe.

**BACICCHI.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, il nostro Gruppo esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge d'iniziativa governativa, anche se con alcuni limiti dei quali dirò.

Noi concordiamo sulla necessità di un provvedimento del genere di quello che stiamo discutendo, al punto che siamo stati pro-

motori di una nostra iniziativa legislativa in materia. Le ragioni sono già state illustrate da altri colleghi: a me basterà aggiungere, per sottolineare la sua situazione eccezionale, che Gorizia è una città all'interno della quale passa un confine di Stato. Da un certo punto di vista, si tratta di una piccola Berlino...

**PANDOLFI,** sottosegretario di Stato per le finanze. Con una frontiera molto più tranquilla e senza muro, anzi una delle più aperte!

**BACICCHI.** Certamente! E a questo proposito userei un tono diverso da quello del collega Martina, perchè proprio questo clima di nuova collaborazione ha permesso di superare le conseguenze più gravi dell'eccezionale situazione di Gorizia. Se è vero, infatti, che vi sono tutte quelle difficoltà di cui ha parlato il senatore Martina, c'è per fortuna anche una contropartita: un afflusso di jugoslavi, un interscambio che permette alla città di Gorizia di avere un proprio ruolo, che deve essere indubbiamente potenziato e che il disegno di legge in discussione può favorire.

Ciò premesso, riteniamo però che il limite territoriale del regime agevolativo avrebbe potuto essere più ampio e comprendere l'intero territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, che la durata temporale avrebbe potuto essere anche più lunga (quindici anni, ad esempio, anzichè dieci), e che la stessa soluzione del problema della gestione (che rappresentava uno dei panni della possibile discordia sul provvedimento) avrebbe potuto essere più avanzata, sebbene — occorre riconoscerlo — si sia giunti ad una conclusione abbastanza soddisfacente. In particolare, potevano essere accolte le istanze del comune di Gorizia e della provincia (di cui nel nostro disegno di legge era tenuto conto), attribuendo la gestione delle agevolazioni ad un consorzio di enti locali: e ciò anche in considerazione del fatto che un giorno dovremo discutere della sorte di queste camere di commercio abbastanza anacronistiche nella situazione determinatasi dopo l'istituzione delle Regioni. Tuttavia la soluzione trovata vede una partecipazione degli enti locali e vede una partecipazione della stessa Regione per un aspetto, e può consentirci

di esprimere un voto positivo, un voto favorevole a questo riguardo.

Altro elemento positivo, già sottolineato un momento fa dal senatore Martina, è quello della mobilità dei contingenti. È una delle condizioni per rendere operante il provvedimento nel tempo. E fatto di notevole rilievo è quello rappresentato dalla costituzione di quel fondo per il potenziamento e la promozione economica alimentato dai diritti di prelievo sui contingenti; il che fa sì che questo provvedimento vada non solo nell'interesse della città di Gorizia e del comune di Savogna, ma, più in generale, anche dell'intera Regione e, se mi è consentito dirlo, dell'intero paese. Perchè quando si vuole con questo provvedimento costruire determinate strutture e creare condizioni economiche per i traffici con il vicino paese che ci apre le porte dell'Est, non si fa solo l'interesse di Gorizia o dell'intera Regione, ma anche di tutto il nostro paese. Per questo credo che con tutta tranquillità possano essere superate anche certe perplessità avanzate nell'intervento del collega Lepre circa remore che in qualche ambiente ristretto — molto, si deve dire — possono sorgere.

A me sembra che così facendo si vara un provvedimento che nel complesso è positivo e che va molto al di là dell'interesse particolare — che pure deve essere tenuto presente — della città di Gorizia, e investe un interesse molto più generale.

Con queste motivazioni il Gruppo comunista esprime voto favorevole.

**B E R G A M A S C O .** Anche il Gruppo liberale è favorevole al disegno di legge presentato dal Governo, che in sostanza ricalca un disegno di legge presentato fin dal luglio del 1974 e che porta anche la mia firma. I punti principali mi pare siano previsti tutti: la proroga, la costituzione del fondo, la destinazione del fondo, l'organo di gestione, la revisione delle tabelle. Vi è qualche differenza fra il nostro disegno di legge e questo: una riguarda la durata, che noi prevedevamo quindicennale, fino all'89 (mentre qui va invece fino all'85); la composizione, poi, dell'organo di gestione, un pochino pletorica, e le tabelle. Nelle tabelle ci sono dei contingenti che noi

avevamo previsti e che per alcune voci sono stati alquanto ridotti, soprattutto per lo zucchero, i filati tessili, l'energia elettrica, eccetera. In ogni modo, suppongo che questi contingenti siano stati calcolati a ragion veduta, cioè con perfetta conoscenza di causa. Quindi non mi rimane che rimettermi alle decisioni del Governo, anche in relazione all'articolo 3, che prevede la mobilità, la variabilità di questi contingenti a seconda delle circostanze e che quindi potrebbe permettere di correggere eventuali insufficienze che potessero verificarsi.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**A S S I R E L L I ,** *relatore alla Commissione.* La mia relazione è stata anche integrata dagli interventi dei colleghi senatori. Quindi non ho altro da aggiungere in sede di replica.

**P A N D O L F I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo prende atto con soddisfazione dell'accoglienza favorevole al provvedimento in esame. Non entro nel merito del disegno di legge, dal momento che l'attuale forma, l'attuale contenuto sono usciti da un lavoro condotto in stretta collaborazione fra la Commissione finanze della Camera ed il Governo. Mi limito a dire che alcuni dei limiti che qui sono stati fatti presenti, in modo particolare dal senatore Bacicchi, sono stati pure posti all'attenzione del Governo e dell'altro ramo del Parlamento.

Si è tuttavia ritenuto preferibile giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge soprattutto in presenza di circostanze che avrebbero resa problematica la considerazione di alcuni punti come quelli che qui sono stati toccati. Per esempio è un'anomalia che non faccia parte di questa zona franca l'intero territorio di Gorizia e di Savogna; ma credo che gli onorevoli senatori sappiano che ogni modifica della linea doganale esterna dei paesi appartenenti alla Comunità economica europea prevede particolari procedure. Il Governo ha accettato come raccomandazione un ordine del giorno per avviare i necessari passi per questa razionalizzazione, ma non avrebbe potuto attendere il successo di

6ª COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

questa iniziativa senza compromettere la rapida approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda anche la gestione, che alcuni gruppi, in modo particolare il Gruppo comunista, avrebbero visto meglio affidata esclusivamente agli enti locali, abbiamo tenuto conto di un fatto che è piuttosto importante, cioè la definizione sicura dell'ente che abbia il diritto di riscuotere dal Ministero dell'industria le somme per le spese di gestione. E, sotto questo punto di vista, sarebbe stata molto più semplice la soluzione della camera di commercio, che è un ente in grado di presentare, in allegato al proprio, il bilancio di gestione del fondo. Naturalmente si è corretta questa gestione con una più larga partecipazione degli enti locali, mediante l'integrazione della giunta camerale con rappresentanti degli enti locali.

Confido con ciò che il provvedimento venga approvato dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2369, di cui do lettura:

## Art. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

## Art. 2.

Le tabelle « A » e « B » previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge.

Metto ai voti la tabella A Allegata al disegno di legge, richiamata dall'articolo 2, di cui do lettura:

TABELLA A

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate . . . . .	Tonn. 2.000
2	Burro e grassi alimentari . . . . .	Tonn. 750
3	Olii alimentari . . . . .	Tonn. 800
4	Caffè . . . . .	Tonn. 650
5	Zucchero . . . . .	Tonn. 2.500
6	Birra di produzione nazionale . . . . .	Hl 10.000
7	Birra di produzione estera . . . . .	Hl 1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato . . . . .	Tonn. 500
9	Funghi . . . . .	Tonn. 1
10	Legumi secchi . . . . .	Tonn. 50
11	Distillati da canna e da cereali . . . . .	Ha 1.000
12	Legname per costruzione e lavoro . . . . .	Mc 3.000
13	Benzina . . . . .	Tonn. 15.000
14	Gasolio . . . . .	To m. 12.000
15	Lubrificanti . . . . .	Tonn. 500
16	Mais . . . . .	Tonn. 1.500
17	Farina di soja . . . . .	Tonn. 150
18	Farina di pesce . . . . .	Tonn. 150

(È approvata).

Metto ora ai voti la tabella *B* allegata al disegno di legge, anch'essa richiamata dall'articolo 2, di cui do lettura:

TABELLA B

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero . . . . .	Tonn.	3.000
2	Cacao . . . . .	Tonn.	300
3	Burro di cacao . . . . .	Tonn.	100
4	Glucosio . . . . .	Tonn.	1.000
5	Spiriti . . . . .	Ha	4.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato . . . . .	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc	25.000
8	Acqua ragia . . . . .	Tonn.	110
9	Albumina . . . . .	Tonn.	5
10	Coloranti chimici . . . . .	Tonn.	45
11	Carta e cartoni . . . . .	Tonn.	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn.	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto . .	Kg	2.000.000
14	Tessuti di cotone greggi . . . . .	Kg	3.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi . . . . .	Kg	250.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	m	500.000
17	Bronzo e leghe varie . . . . .	Tonn.	50

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

## Art. 3.

La tabella « A », allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella « A » annessa alla presente legge.

La tabella « B », allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle « A » e « B » annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della Amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del Comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2

rappresentanti del Comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

(È approvato).

## Art. 4.

I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

(È approvato).

## Art. 5.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un Fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gori-

zia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

Alla gestione del Fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese di amministrazione del detto Fondo sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del Fondo costituisce un allegato al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per i prodotti di cui alla tabella « A » che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il Comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fissa i prezzi massimi di vendita.

(È approvato).

#### Art. 6.

Sino a quando la Regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espletterà tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.

Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 5 la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuoterà, per il Fondo di cui al predetto articolo 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro

per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1974, n. 41, e con decreto 6 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1974, n. 213.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso.

A carico del Fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.

(È approvato).

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1976.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2369 nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che con tale approvazione sono da considerarsi assorbiti nel predetto provvedimento i disegni di legge nn. 1680 e 2310.

*La seduta termina alle ore 11,10.*